

## **Statuto del Museo Diocesano di San Miniato**

Volendo provvedere all'adempimento delle prescrizioni contenute nella Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, articoli 100 e 102, delle direttive della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa contenute nelle lettere circolari del 15 ottobre 1992, capo VI, del 3 febbraio 1995, punto c, del 28 novembre 1995, punto 3.3, nonché di quelle contenute della Relazione finale dell'inchiesta del 1998 sui beni culturali della Chiesa in Europa, riprese e specificate nella circolare del 2001 sulla Funzione pastorale dei musei ecclesiastici, punti 2.4 e 4.3, norme peraltro in parte anticipate e poi fatte proprie dalla Conferenza Episcopale Italiana nei documenti sulla tutela e conservazione del patrimonio storico e artistico della Chiesa in Italia (1974, § 10) e su I beni culturali della Chiesa in Italia (1992, in particolare §§ 20, 25, 33,34 )

### **viene istituito il Museo Diocesano d'Arte Sacra di San Miniato**

a norma del presente statuto

- 1) Il Museo Diocesano d'Arte Sacra di San Miniato (d'ora innanzi Museo), erede e continuatore del Museo istituito nel 1966 del Capitolo dei Canonici della Cattedrale di San Miniato, è l'Ente diocesano per mezzo del quale la Diocesi di San Miniato provvede agli adempimenti di conservazione, valorizzazione, promozione e studio degli oggetti e documenti aventi valore storico e storico-artistico, comunque esistenti nel territorio della Diocesi, secondo le norme definite nelle disposizioni apostoliche, pontificie e della Conferenza Episcopale Italiana richiamate in premessa. Le opere, gli oggetti, i documenti sono raccolti, conservati ed eventualmente esposti nel Museo e nelle sezioni staccate di cui al successivo articolo 6 del presente Statuto in base a criteri che hanno come scopo particolare quello di consentire agli studiosi e ai visitatori di comprendere e di apprezzare l'importanza storica e il valore artistico

congiuntamente ai significati teologici e liturgici nel loro determinarsi ed evolversi nel vissuto ecclesiale, e che documenta visibilmente il percorso fatto lungo i secoli dalla Chiesa nel culto, nella catechesi, nella cultura, nell'arte, nella carità<sup>1</sup>.

- 2) Fine primario del Museo è, ai sensi del precedente articolo 1 e delle norme che saranno di volta in volta stabilite dall'Ordinario Diocesano, l'organizzazione delle misure di tutela e la predisposizione di quelle atte a consentire la fruibilità degli oggetti di documentazione e d'arte che costituiscono il patrimonio storico, culturale e artistico della Diocesi di San Miniato, con particolare attenzione a quelle che maggiormente necessitano di custodia e salvaguardia, cioè, nello specifico, degli oggetti (sculture, quadri, dipinti, opere di alto artigianato, documenti di valore storico) sparsi nelle chiese della Diocesi che non hanno più uso liturgico o corrono il pericolo di deperire, essere manomessi o asportati<sup>2</sup>. Di questi è caldamente raccomandato il deposito presso il Museo. Per questi scopi il Museo collabora con la Commissione e l'Ufficio per i Beni Culturali della Conferenza Episcopale Italiana, con le altre strutture diocesane e interdiocesane, con gli enti locali territoriali, con gli organi statali preposti alla tutela del patrimonio culturale, con gli altri Musei diocesani ed ecclesiastici e con le altre istituzioni ecclesiastiche della Diocesi, e stipula intese con gli organi statali preposti alla tutela dei beni artistici, e con gli enti locali territoriali compresi nei confini diocesani<sup>3</sup>. Del Museo potranno altresì far parte opere e oggetti che perverranno per acquisto, dono, deposito, anche temporaneo, legato o per qualsiasi altra causa, che non siano in contrasto con la natura ecclesiale e le finalità educative del Museo. Gli enti depositanti conservano la proprietà delle opere depositate.

---

<sup>1</sup> Cfr Enchiridion della Chiesa Cattolica, volume 20

<sup>2</sup> I beni culturali della chiesa in Italia, 1992, § 13

<sup>3</sup> I beni culturali della chiesa in Italia, 1992, §§ 5,10

3) L'alta direzione del Museo è affidata alla Commissione Diocesana per l'Arte Sacra e i Beni Culturali, in quanto organo consultivo dell'Ordinario Diocesano. Questa, nei confronti del Museo, assume la funzione di organo direttivo dello stesso e si costituisce come comitato di indirizzo per realizzare la missione propria del Museo di cui ai precedenti articoli 1 e 2 del presente Statuto, nel quadro della salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali dell'intera Diocesi.

In particolare spetta alla Commissione :

- a) stabilire gli indirizzi scientifici e culturali del Museo;
- b) decidere i criteri di gestione e di sviluppo delle collezioni;
- c) provvedere all'acquisizione di nuove opere d'arte, secondo gli strumenti previsti all'articolo 2 del presente statuto;
- d) valorizzare, nelle sedi competenti e presso il pubblico, l'immagine e l'attività del Museo attraverso adeguate iniziative;
- e) reperire fondi e facilitazioni per incrementare l'attività stessa;
- f) curare la sistemazione scientifica delle collezioni, attraverso studi e pubblicazioni adeguate;
- g) curare la presentazione museale, reperire i locali adatti per le sezioni staccate e per l'ampliamento o cambio di sede;
- h) decidere l'ammissibilità delle opere al prestito e la concessione di riproduzioni fotografiche sulla base di apposito regolamento che preveda i corrispettivi da assegnare al Museo;
- i) prevedere l'organizzazione di mostre temporanee e a rotazione;
- l) sorvegliare lo stato di conservazione delle opere e provvedere, di concerto con le autorità di tutela, al loro eventuale restauro.

Spetta altresì alla Commissione dare pareri sulla concessione in prestito temporaneo delle opere conservate nelle chiese della Diocesi e stabilirne le

condizioni di garanzia, proporre le priorità degli interventi di restauro, consentire alle richieste di rimozione, trasferimento e ricollocazione degli oggetti di interesse storico artistico.

Con l'entrata in vigore del presente Statuto, la Commissione provvederà a emanare i regolamenti applicativi, sia quello generale, sia quelli relativi alle sezioni staccate del Museo

- 4) A tale scopo la Commissione effettua interventi di valore propositivo e propulsivo nei confronti di parroci e rettori per tutto quanto concerne la tutela, conservazione e valorizzazione delle opere d'arte presenti nelle chiese loro affidate. Nel Museo, o nelle sezioni staccate di cui al successivo articolo 6, verranno depositati, se del caso in via provvisoria, gli arredi liturgici e le opere d'arte collocate in quegli edifici di culto al momento non più officiati e per i quali esiste concretamente il rischio di manomissione o di furto. In accordo con i competenti organi di tutela il provvedimento sarà inteso come alternativo alla custodia coattiva di detti beni
- 5) Il Museo ha la sede principale nel capoluogo della Diocesi, in edificio o edifici prescelti dall'Ordinario Diocesano, sentiti i suggerimenti della Commissione Diocesana per l'Arte Sacra
- 6) Del Museo fanno parte, come sezioni staccate, l'Archivio Diocesano, la Biblioteca del Seminario Vescovile, gli altri musei e le sale di esposizione parrocchiali che saranno istituiti ove la quantità e qualità delle opere d'arte sacra e degli oggetti liturgici lo consentano, in modo da realizzare una rete museale diffusa sul territorio<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Cfr III Assemblea plenaria (2000) della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa (capp. 7, 11).

- 7) La gestione del Museo è affidata a un direttore, nominato dall'Ordinario Diocesano. Il direttore ha la piena responsabilità per quanto concerne la tutela delle opere, la funzionalità, l'amministrazione e la conduzione, e assume, su delega del Consiglio direttivo, la rappresentanza ordinaria, legale e amministrativa dell'Ente Museo. Il direttore dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Della sua nomina è data notizia alle Soprintendenze per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico competenti per territorio. È coadiuvato, per gli adempimenti di natura contabile e organizzativa, da un segretario tesoriere, da lui proposto per la nomina all'Ordinario Diocesano.
  
- 8) Il direttore agisce sia fiscalmente che civilmente nei confronti di terzi. Competono al direttore la cura e il funzionamento del Museo. A tale scopo sovrintende, sotto ogni aspetto, al personale impiegato nel Museo. Su mandato del Consiglio direttivo, secondo quanto disposto all'articolo 3 comma 4, provvede alla richiesta di contributi statali, regionali, degli enti locali territoriali, di istituzioni pubbliche e private. In collaborazione con il segretario tesoriere assicura ogni adempimento fiscale e amministrativo, tiene il registro delle entrate, comunque acquisite, e delle uscite del Museo. Redige il bilancio di previsione e il consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo e al controllo degli organismi amministrativi diocesani.
  
- 9) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rimanda alle norme contenute nei documenti citati in premessa e in particolare al documento su I beni culturali della chiesa in Italia (1992)